

Sistema di qualificazione dei professionisti: rifacciamo (nuovamente) il punto... - Prima parte

Perché è importante, come costruirlo, con quali azioni e con quali risultati

Di Alessandro Cafiero¹



La qualificazione rilasciata dalle Associazioni Professionistiche

Con la pubblicazione della **L. 4/2013** sulle professioni non regolamentate, in questi ultimi anni hanno fatto il loro ingresso nel mercato numerose Associazioni relative a professioni non ordinistiche che si indirizzano al preventivo riconoscimento delle competenze professionali, attraverso il sistema della qualificazione EQF (*European Qualification Framework*), basato su conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità conseguite con apprendimenti formali, non formali o informali.

Sostanzialmente, la legge si è posta 3 obiettivi:

- la tutela dei consumatori;
- conferire un mercato del lavoro che produca nuova e idonea occupazione;
- la crescita di una sana e libera concorrenza, realizzando nuova imprenditorialità e sottolineando l'importanza di un livello di qualità dei servizi professionali che favorisca la tutela del consumatore/cliente non certo a discapito delle proprietà delle prestazioni offerte.

Se l'UE ha dato ampia libertà agli Stati nell'adottare scelte sulla regolamentazione di una professione, ha posto, allo stesso tempo, molta attenzione anche al sistema di

¹ Vicepresidente Nazionale AIF, Qualificato Registro Formatori Professionisti AIF, Certificato AICQ/SICEV "Provisional Auditor per la Qualità" Certificato ACCREDIA/ AICQ-SICEV Docente-Formatore per la Salute e Sicurezza, Qualificato Registro Professionale AiFOS Formatori della Sicurezza sul Lavoro, Vicepresidente Comitato Nazionale AICQ "Salute e Sicurezza". E-mail: acalessandrocafiero@gmail.com

qualità che passa attraverso le forme di certificazione ormai diffusamente presenti nei servizi e nelle professioni.

La L. 4/2013 ruota intorno alle **Associazioni Professionali (AP)** che sono considerate “soggetti privati a carattere volontario” ma **non rappresentano in via esclusiva una determinata professione.**

Gli ambiti di azione sono:

- valorizzare le competenze dei propri soci;
- divulgare il rispetto delle regole deontologiche;
- promuovere la formazione permanente dei propri soci;
- rilasciare ai propri soci attestazioni di qualità e di conformità e professionalità;
- vigilare sulla condotta professionale dei soci (sanzionandoli per eventuali inadempienze);
- favorire l'orientamento del committente/cliente nel rispetto delle regole della concorrenza;
- creare sportelli informativi;
- risolvere le controversie a beneficio dei consumatori.

Le AP possono collaborare alla redazione di **Norme Tecniche UNI** avvalendosi, per la relativa certificazione, degli Organismi di Certificazione esistenti o promuovendo la costituzione di propri organismi nei settori di competenza

Infine, particolare tutt'altro che marginale, le AP hanno piena libertà di realizzare propri standard qualitativi, dalla cui osservanza dipende l'ammissione dei professionisti e il mantenimento nel tempo di tale qualità da parte del socio.

Quest'ultimo, infatti, deve rispondere ai requisiti di qualità divulgati dall'Associazione, accertabili tramite la corretta divulgazione sul web dei propri elenchi, in cui emerga, da parte del singolo professionista, il possesso dell'**attestazione di qualità del servizio.** Un altro aspetto rilevante della L. 4/2013 è che ogni professionista ha l'obbligo di dichiarare per iscritto, ai propri clienti, a che livello agisce e se opera, o meno, nell'ambito di una professione non organizzata.

Inoltre, lo stesso consumatore/cliente ha facoltà di denunciare presso lo **Sportello del Consumatore** (che ogni Associazione deve istituire) se il professionista si è sottratto a tale obbligo informativo (con un comportamento, in questo caso, considerato scorretto) o se il suo operato gli abbia arrecato un danno.

In caso di professionisti iscritti in AP, ogni consumatore/cliente può rivolgersi allo sportello di riferimento anche per avere informazioni se il socio sia aggiornato con il programma di formazione previsto o chiarimenti in merito all'attività professionale svolta e agli standard qualitativi richiesti.

Naturalmente, l'affido di incarichi da parte del committente/cliente a un professionista che non risulti iscritto ad alcuna AP (quindi, non qualificato visto il carattere volontario dell'iscrizione), espone questi soggetti all'impossibilità di denunciare eventuali non conformità a uno Sportello del Consumatore.

Questo evidenzia le **mentite spoglie** del concetto di volontarietà introdotto dalla L. 4/2013, che coinvolge tutti quei professionisti attualmente non iscritti a nessuna

Associazione ma che, con il tempo, possono rischiare di incontrare sempre più difficoltà nel riservarsi percentuali di mercato.

Le Norme Tecniche UNI e il processo di normazione volontaria

La funzione fondamentale di una Norma Tecnica UNI consiste nel definire in modo preciso, univoco e misurabile i requisiti che uno specifico professionista deve possedere per offrire garanzie concrete di professionalità al proprio committente/cliente. In pratica, è il presupposto per la certificazione delle qualificazioni ai sensi della Norma 17024 e può essere definita come una carta d'identità del professionista a garanzia del possesso di conoscenze, competenze e abilità per l'opportuna tutela del consumatore/cliente.

Le stesse AP hanno la possibilità di richiedere all'UNI l'avviamento di **Tavoli Tecnici Tematici** per redigere norme volontarie che presentino in modo preciso una determinata professione (finalità, attributi da possedere, requisiti per esercitarla, meccanismi disciplinari interni, codici deontologici, regole e modalità di monitoraggio dell'aggiornamento ed eventuali buone prassi).

Infatti, compito di una Norma Tecnica è delimitare minuziosamente il **raggio d'azione di una professione non organizzata** per non generare confusione nel committente/cliente, a cui viene riservato lo spazio lasciato libero dalle professioni regolamentate. Su tali basi, la L. 4/2013 è anche un modo per creare nuove professioni, a condizione che non vengano toccati campi già assegnati per legge ad altri operatori.

La certificazione dei professionisti

In realtà, solo con l'entrata in vigore di una Norma Tecnica UNI, ogni professionista ai sensi della stessa può richiedere a organismi preposti la **certificazione delle proprie competenze** e la successiva conversione in termini di EQF.

Infatti, solo con la certificazione ai sensi della norma internazionale UNI-EN-ISO 17024, rilasciata da un Ente terzo accreditato da ACCREDIA (Organismo Unico Nazionale che certifica i certificatori), un professionista ottiene una qualificazione valida a livello europeo.

Quindi, ogni forma di certificazione da parte di organismi accreditati da ACCREDIA è finalizzata a garantire competitività, trasparenza e concorrenza leale sul mercato attraverso un riconoscimento in Europa e nel resto del mondo.

Formazione e controllo a garanzia, in un sistema trasparente, per i Professionisti

Riepilogando, le AP ai sensi della Legge 4/2013 si impegnano a promuovere la **formazione permanente**, a verificare la condotta degli associati, a stabilire il sistema delle sanzioni per le violazioni accertate, a definire e rilasciare agli iscritti marchi di qualità, con attestazione di professionalità e a valorizzare le competenze degli associati.

Ogni AP può avere un proprio **standard qualitativo** e proprie **regole deontologiche** e può promuovere la costituzione di Organismi di Certificazione nei settori di competenza. Tuttavia, l'iscrizione di un professionista è puramente **volontaria** e mai coercitiva.

Solo l'impegno a mantenere gli standard autonomamente prefissati diventa la qualità distintiva che può indurre i professionisti a chiedere l'iscrizione. Con la Legge 4/2013 e le conseguenti Norme Tecniche UNI, diventa ancor più necessario che un siffatto sistema di qualità venga rispettato, soprattutto per via dei controlli che su tale sistema saranno effettuati dal **MISE** (Ministero dello Sviluppo Economico), ma anche per via del fatto che, a differenza del modello degli Ordini Professionali tradizionali, il modello associativo presenta la prospettiva basata sulla **pluralità delle Associazioni** e sulla **mancanza di obbligo di iscrizione**.

Ultimo, (ma non ultimo), alle AP, sulle quali incidono controlli di diverso genere, anche di carattere amministrativo, è richiesta in modo esplicito la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni pubblicate sui siti web istituzionali.

Ognuna deve comunicare l'Atto Costitutivo e il proprio Statuto, la composizione degli Organismi costitutivi, la struttura dell'associazione a livello organizzativo, le attività professionali a cui l'Associazione fa riferimento e i requisiti necessari per aderire all'Associazione. Inoltre, è necessario rendere noti le sedi dell'Associazione a livello nazionale, il possesso o meno di un sistema di certificazione della qualità, l'elenco degli iscritti, il Codice di Condotta e l'organizzazione della struttura Tecnico-Scientifica per la formazione permanente.

Conclusioni

Per AIF il focus sul **senso della professione** è sempre stato molto importante, soprattutto nel considerare e valorizzare l'ampia diversità di approcci oggi presente nella formazione. Con l'introduzione della L. 4/2013, la nostra Associazione ha avviato un processo continuo di ridefinizione e ricomposizione che si propone di incidere all'interno dei sistemi (istituzionali, organizzativi, sociali e culturali) in cui ogni Socio/a può muoversi.

Questa visione orientata alla **centralità del professionista** garantisce a ogni Socio/a la condizione di essere protagonista del proprio apprendimento, cambiamento e crescita professionale, lo mette in grado di riconoscere e valorizzare le differenze (della persona, tra persone, tra contesti), identificando la pluralità delle formazioni e la sempre più ampia diversità di approcci, metodologie, tipologie e contenuti.

Nel processo di ridefinizione e ricomposizione originato dalla L. 4/2013 e nel rispetto del nuovo ruolo associativo, a oggi AIF ha messo a punto efficaci strategie di sviluppo delle competenze del Socio/a AIF (**Registro dei Formatori Professionisti, Registri Specialistici**) tenendo conto della coerenza fra Quadro Nazionale delle Qualifiche ed EQF (*European Qualifications Framework*).

AIF, inoltre, ha preparato e avviato adeguati e flessibili percorsi di **Riconoscimento e Qualificazione del Servizio del Socio Aggregato** consentendogli di acquisire un elemento distintivo in chiave di qualità dell'erogazione formativa.

L'eccellenza e il valore della formazione, infatti, vanno sviluppate a tutti i livelli e per tutte le condizioni professionali.

La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata nel prossimo numero di AIF Learning News.

aiflearningnews@gmail.com - www.associazioneitalianaformatori.it

